



Udine, 25 giugno 2018

Oggetto: Obbligo di pagamento delle retribuzioni con mezzi tracciabili PROMEMORIA

Circolare numero 016/2018

In sintesi

Come già indicato nella nostra Circolare n.8/2018 ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2018, l'obbligo per i datori di lavoro di retribuire i propri dipendenti/collaboratori utilizzando esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili escludendo l'uso del contante, pena pesanti sanzioni amministrative.

Approfondimento

La Legge di Bilancio per il 2018 (l. 205/2017) ha introdotto, con l'art. 1 commi 910-914, una importante serie di novità riguardanti le modalità di pagamento dei lavoratori e dei collaboratori prevedendo la tracciabilità del pagamento delle spettanze al lavoratore.

La nuova disciplina si applica a partire dal 1° luglio 2018

A chi si applica la nuova disciplina:

- ai datori di lavoro subordinato;
- ai committenti di collaboratori continuativi coordinati (co.co.co.);
- alle cooperative (anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurati in qualsiasi forma con i loro soci).

Sono esclusi dall'applicazione: i datori di lavoro domestico, le pubbliche amministrazioni nonché, come precisato con nota dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti di lavoro di natura occasionale.

Contenuto dell'obbligo: la retribuzione (o il compenso) andranno pagati, tramite una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi di pagamento tracciabili:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

È vietato l'uso di denaro contante e tale divieto si estende anche ad eventuali anticipi sulla retribuzione (o sul compenso).

Sanzioni: la violazione espone al rischio di una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro e si applica anche se il pagamento, una volta disposto, non va a buon fine (es. perché revocato dall'ordinante).